



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16\_SO20\_1\_DPR\_83\_1\_TESTO

### **Decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 083/Pres.**

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'articolo 30 concernente Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;

**VISTA** la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

**ATTESO** che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;

**ATTESO** che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 623 del 13 aprile 2016;

#### **DECRETA**

**1.** È emanato il "Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16\_SO20\_1\_DPR\_83\_2\_ALL1

**Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).**

#### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Tipologie di intervento

Articolo 4 Aree di intervento

Articolo 5 Strutture competenti

Articolo 6 Funzioni delegate

#### **CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI**

Articolo 7 Beneficiari

Articolo 8 Requisiti di ammissibilità

Articolo 9 Tipologia di accesso e durata degli impegni

Articolo 10 Intensità del sostegno e condizioni di cumulabilità

#### **CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO**

Articolo 11 Presentazione della domanda

Articolo 12 Presentazione tardiva e modifica della domanda

Articolo 13 Ritiro della domanda

Articolo 14 Criteri di selezione

Articolo 15 Istruttoria della domanda

Articolo 16 Liquidazione del sostegno

Articolo 17 Errori palesi

#### **CAPO IV IMPEGNI**

Articolo 18 Impegni essenziali

Articolo 19 Impegni accessori

Articolo 20 Adeguamento degli impegni

Articolo 21 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

#### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 22 Disposizione di rinvio

Articolo 23 Trattamento dei dati personali

Articolo 24 Rinvio dinamico

Articolo 25 Entrata in vigore

ALLEGATO A - Regioni biogeografiche del Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO B - Elenco Zone speciali di Conservazione (ZSC) – Regione biogeografica alpina

ALLEGATO C - Elenco Zone speciali di Conservazione (ZCS) – Regione biogeografica continentale

ALLEGATO D - Elenco Zone Protezione speciale (ZPS)

ALLEGATO E – Biotopi

ALLEGATO F – Criteri di selezione delle domande

ALLEGATO G – Modalità di concimazione ammesse

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Al fine di conservare gli habitat e le specie di interesse comunitario tutelate dalle Direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) per la misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita mediante la corresponsione di una indennità che compensa gli svantaggi e le limitazioni all'attività agricola determinati dall'applicazione delle norme di tutela di habitat e specie di interesse comunitario.

### Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
  - b) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico ([www.sian.it](http://www.sian.it)) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune; sono gestite in modo univoco e certificate tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;
  - c) sistema integrato di gestione e controllo (SIGC): sistema istituito ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 1306/2013;
  - d) fascicolo aziendale: modello riepilogativo, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
  - e) domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno di misura 12 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. La domanda di sostegno comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;
  - f) domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento di misura 12 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
  - g) condizionalità: principio secondo il quale per poter accedere al sistema dei pagamenti comunitari, gli agricoltori devono rispettare determinate norme che riguardano la corretta gestione agronomica dei terreni, la salvaguardia dell'ambiente, la salute pubblica, la salute degli animali e il loro benessere. Il mancato rispetto di

- dette norme comporta la riduzione totale o parziale dei pagamenti relativi ad alcune misure del PSR 2014-2020, tra le quali la misura 12. Le riduzioni sono commisurate alla gravità, portata, durata, frequenza e intenzionalità dell'inadempienza. Il nuovo regime di condizionalità è definito dal regolamento (UE) n. 1306/2013 per il periodo 2015-2020 e dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- h) rete Natura 2000: rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione (ZSC), diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario;
- i) regione biogeografica: ambito territoriale con caratteristiche ecologiche omogenee. L'efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di habitat e specie è valutata a livello biogeografico, indipendentemente dai confini amministrativi. In Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti le regioni biogeografiche Alpina e Continentale, come individuate nell'allegato A;
- j) SIC: siti di interesse comunitario identificati dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE;
- k) ZSC: zone speciali di conservazione, SIC designati ufficialmente a seguito dell'approvazione di adeguate misure di conservazione. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2013, n. 262, sono state designate 24 ZSC della regione biogeografica alpina, come individuate nell'allegato B e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, come individuate nell'allegato C;
- l) ZPS: zone di protezione speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, come individuate nell'allegato D.
- m) codice habitat: sistema di classificazione della tipologia di habitat di interesse comunitario tutelati, elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
- n) misure di conservazione sito specifiche: norme volte ad evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie, previste dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)). In Regione Friuli Venezia Giulia dette misure sono state adottate con deliberazioni della Giunta regionale;
- o) piani di gestione: documenti disciplinanti la gestione dei Siti Natura 2000 previsti dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dall' art. 9 della legge regionale 7/2008. I piani di gestione regionale approvati sono: ZSC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia e ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 Palude Selvate e ZSC IT3320031 Paludi di Gonars;
- p) biotopi: aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa, individuati in aree esterne ai parchi e alle riserve e istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), indicate nell'allegato E;
- q) seminativo: coltura agraria erbacea, ad esclusione dei prati e pascoli permanenti;
- r) inventario dei prati stabili: elenco di superfici individuate in Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9/2005.

### **Articolo 3 Tipologie di intervento**

1. La misura 12 del PSR è articolata in quattro interventi:

- a)12.1.1 Indennità prati stabili di pianura;
- b)12.1.2 Indennità prati da sfalcio;
- c)12.1.3 Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate;
- d)12.1.4 Indennità per l'obbligo di mantenimento di fasce tampone.

### **Articolo 4 Aree di intervento**

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per l'ammissione al sostegno e la proposta di liquidazione dei pagamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 3, su tutte le superfici ammissibili oggetto d'impegno ricadenti nel territorio regionale.

### **Articolo 5 Strutture competenti**

1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) struttura responsabile: unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;
- c) ufficio attuatore: unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti istruttori finalizzati all'ammissione al sostegno e alla proposta di liquidazione dei pagamenti di misura.
2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.
3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di paesaggio e biodiversità della Direzione centrale competente in materie di infrastrutture e territorio.
4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

#### **Articolo 6 Funzioni delegate**

1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all'AdG, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura e agli Uffici attuatori l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario.

### **CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI**

#### **Articolo 7 Beneficiari**

1. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), i beneficiari sono:
- a) gli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) gli altri gestori del territorio, ossia soggetti pubblici e privati in possesso di fascicolo aziendale.
2. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), i beneficiari sono gli agricoltori in attività di cui al comma 1, lettera a).

#### **Articolo 8 Requisiti di ammissibilità**

1. L'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è ammissibile per le superfici classificate come prati appartenenti ai codici habitat 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510 7210, e 7230 e ricadenti in almeno una delle seguenti categorie:
- a) ZSC e ZPS limitatamente alla regione biogeografica continentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- b) inventario dei prati stabili di cui agli articoli 6 e 6 bis della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);
- c) biotopi su cui vigono le misure di conservazione specifiche.
2. L'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è ammissibile per le superfici a prato stabile ricadenti in almeno una delle seguenti categorie:
- a) biotopi localizzati nella regione biogeografica alpina di cui all'allegato E, all'interno dei quali vigono le misure di conservazione specifiche che vietano o limitano il pascolo di torbiere e habitat umidi caratterizzati da vegetazione di pregio;
- b) ZSC/ZPS della regione biogeografica alpina, nella ZSC IT3340006 Carso Triestino e goriziano e nella ZPS IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia, nel momento in cui entreranno in vigore le misure di conservazione del piano di gestione o delle misure di conservazione sito specifiche che vietano o limitano il pascolo di torbiere e habitat umidi caratterizzati da vegetazione di pregio.
3. L'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è ammissibile per le superfici classificate come seminativi o ex impianti di pioppeti e colture arboree specializzate e ricadenti in almeno una delle seguenti categorie:
- a) ZSC IT3320026 risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 palude Selvate e ZSC IT3320031 paludi di Gonars;
- b) biotopi in cui è vigente il divieto specifico, come individuati nell'allegato E;
- c) altre ZSC o altri biotopi, nel momento in cui entreranno in vigore le misure di conservazione del piano di gestione o delle misure di conservazione sito specifiche.

4. Le superfici relative all'intervento di cui al comma 3, nel caso specifico di divieto di reimpianto dei pioppeti o altre colture arboree specializzate, sono ammissibili al termine del ciclo poliennale in corso e quindi a partire dalla campagna agraria successiva all'estirpo.

5. L'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) è ammissibile per le superfici classificate come seminativi ricadenti all'interno della ZSC IT3320026 risorgive dello Stella, della ZSC IT3320028 palude Selvate e della ZSC IT3320031 paludi di Gonars, in cui il piano di gestione prevede l'obbligo di costituire o mantenere una fascia di rispetto di almeno 5 metri dai corsi d'acqua o dagli habitat umidi. Il sostegno è ammesso per la superficie di 5 m prevista dal piano di gestione, a cui va detratta la superficie prevista dal regime di condizionalità.

#### **Articolo 9 Tipologia di accesso e durata degli impegni**

1. La tipologia di accesso alla misura è di tipo individuale.

2. L'adesione alla misura ha una durata minima di cinque anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, prorogabile fino a sette anni.

#### **Articolo 10 Intensità del sostegno e condizioni di cumulabilità**

1. Il sostegno è ammesso per unità di superficie oggetto di impegno (SOI) ed è differenziato per intervento come di seguito indicato:

a) euro 482/ettaro/anno per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);

b) euro 316/ettaro/anno per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

c) euro 291/ettaro/anno per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);

d) euro 885/ettaro/anno per l'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

2. Le intensità di cui al comma 1 sono applicate per le prime cinque annualità e successivamente adeguate ai massimali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/13, fatto salvo quanto stabilito al comma 3.

3. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), le superfici ammesse al sostegno per un triennio nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 sono adeguate ai massimali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/13 a partire dal terzo anno della programmazione 2014-2020.

4. Il sostegno relativo all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è cumulabile con la misura 10 del PSR pagamenti agro climatico ambientali, intervento 10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili, sotto intervento 10.1.5.2 - prati stabili, con la misura 11 del PSR agricoltura biologica, ad eccezione delle particelle classificate nel fascicolo aziendale come macrouso pascolo, nonché con la misura 13 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane.

5. Il sostegno di cui al comma 4 non è cumulabile con il contributo concesso ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9/2005.

6. Il sostegno relativo all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è cumulabile con la misura 11 agricoltura biologica, ad eccezione delle particelle classificate nel fascicolo aziendale come macrouso pascolo, nonché con la misura 13 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane.

7. Il sostegno relativo all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è cumulabile con la misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali e con la misura 11 agricoltura biologica.

8. Il sostegno relativo all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) è cumulabile con la misura 4.4.1 investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente, sotto intervento 1 operazione 1 realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera.

9. Per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non sono ammissibili a sostegno le superfici utilizzate per soddisfare l'impegno delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente greening e delle aree di interesse ecologico EFA ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.

10. Per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), non sono ammissibili a sostegno le superfici dichiarate ai fini dell'aiuto accoppiato zootecnica di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

11. Per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non sono ammissibili a sostegno le superfici utilizzate per soddisfare l'impegno delle aree di interesse ecologico EFA ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.

## CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

### Articolo 11 Presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento o pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dai regolamenti europei.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.
4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.
5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.
6. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

### Articolo 12 Presentazione tardiva e modifica della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 11, comma 1 comporta una riduzione, pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo del sostegno ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 21.
3. Dopo il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 11, comma 1, il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

### Articolo 13 Ritiro della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento o pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda sostegno/pagamento o pagamento se il beneficiario è già stato informato:
  - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
  - b) che è soggetto a controllo in loco;
  - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

### Articolo 14 Criteri di selezione

1. I criteri di selezione sono elencati nell'allegato F.

### Articolo 15 Istruttoria della domanda

1. Ai fini dell'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e pagamento, l'OP comunica all'Adg la data a partire dalla quale sono attive le procedure informatiche su SIAN.
2. L'ufficio attuatore effettua l'istruttoria delle domande di cui al comma 1 attraverso:
  - a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
  - b) l'accertamento tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) della congruità delle superfici e delle unità bovine adulte (UBA).



3. L'ufficio attuatore applica i criteri di selezione di cui all'articolo 14 sulle domande di sostegno/pagamento, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione siano insufficienti a soddisfare le domande ammissibili.
4. Per le domande non ammissibili a contributo, l'ufficio attuatore comunica via PEC le motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
5. L'Ufficio attuatore, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 2 e 3, redige l'elenco dei beneficiari ammessi, comunica a ciascun beneficiario l'ammissione e trasmette l'elenco all'AdG.

#### **Articolo 16 Liquidazione del sostegno**

1. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. L'ufficio attuatore entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, propone all'OP, attraverso l'AdG, la liquidazione delle domande istruite e ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse, l'importo del sostegno.
3. In pendenza dei controlli di cui all'articolo 11, comma 6, il termine di cui al comma 2 è sospeso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

#### **Articolo 17 Errori palesi**

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 la domanda e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, può essere corretta e adeguata, in qualsiasi momento dopo essere stata presentata, in casi di errori palesi riconosciuti dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
3. Sono errori palesi quelli che:
  - a) attengono al mero errore materiale di compilazione della domanda, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
  - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'OP;
  - c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
  - d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
4. Non sono considerati errori palesi:
  - a) l'errata o mancata indicazione del codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA);
  - b) il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;
  - c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'intervento;
  - d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della valutazione dei criteri di selezione e di priorità e per l'attribuzione dei relativi punteggi;
  - e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;
  - f) il mancato inserimento del possesso di superfici o UBA il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;
  - g) la richiesta di sostegno su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato, erroneamente ancora in carico al beneficiario;
  - h) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.

### **CAPO IV IMPEGNI**

#### **Articolo 18 Impegni essenziali**

1. Gli impegni essenziali relativi agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono:
  - a) obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno/pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 21;

b) mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 21 ed eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1, comporta la decadenza del sostegno con restituzione delle somme eventualmente percepite.

3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

#### **Articolo 19 Impegni accessori**

1. Per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il beneficiario mantiene a prato stabile le particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento e si impegna ad osservare i seguenti divieti:

a) di conversione a seminativo o altre colture produttive;

b) di riduzione della superficie;

c) di trasformazione colturale, modificazione del suolo e livellamento del terreno, compresi scavi, riporti o depositi di materiale;

d) di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenente alla associazione vegetale interessata;

e) di piantagione di specie arboree ed arbustive.

f) limiti o divieti di concimazione come riportato nella tabella di cui all'allegato G.

2. Per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il beneficiario osserva il divieto di pascolo o la limitazione al carico ammesso espresso in UBA/ha, secondo le prescrizioni di cui alle norme specifiche.

3. Per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il beneficiario si impegna ad osservare i seguenti divieti:

a) di nuovo impianto di pioppeti o di altre colture arboree specializzate nei seminativi che ricadono nelle ZSC IT3320026 risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 palude Selvote e ZSC IT3320031 paludi di Gonars;

b) di nuovo impianto nei seminativi e di reimpianto di pioppeti e di altre colture arboree specializzate nei biotopi di cui all'allegato E.

4. Per l'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), il beneficiario adempie il seguente impegno accessorio:

a) costituzione o mantenimento di una fascia tampone di rispetto, della larghezza minima di 5 metri, nei seminativi a contatto con i corsi d'acqua o con gli habitat umidi 3260 fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitans* e *Callitriche-Batrachion*, 6410 praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi, 7210 paludi calcaree a *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*, 7230 torbiere basse alcaline, localizzati all'interno dei ZSC IT3320026 risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 palude Selvote e ZSC IT3320031 paludi di Gonars; l'ampiezza della fascia tampone è misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda o dal perimetro dell'habitat umido.

5. Per l'intervento di cui al comma 4, non sono ammesse a sostegno le fasce tampone realizzate in ottemperanza al regime di condizionalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g). Qualora l'obbligo si sovrapponga a quello di condizionalità è ammessa a sostegno la parte di fascia eccedente quest'ultimo.

6. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la riduzione graduale del sostegno con restituzione delle somme percepite.

7. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

#### **Articolo 20 Adeguamento degli impegni**

1. Ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione del sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo, può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7 e 8.

2. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

#### **Articolo 21 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o fitopatia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizione di farlo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 22 Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000.

#### **Articolo 23 Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### **Articolo 24 Rinvio dinamico**


1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### **Articolo 25 Entrata in vigore**


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A - Regioni biogeografiche del Friuli Venezia Giulia**

(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera i)



**ALLEGATO B - Elenco Zone speciali di Conservazione (ZSC) – Regione biogeografica alpina**  
(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera k)

REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA				
N.	ZSC	codice	denominazione	Misure di conservazione specifiche (MSC) in vigore
1	ZSC	IT3310001	Dolomiti friulane	<p>MSC approvate con deliberazione di Giunta regionale</p> 
2	ZSC	IT3310002	Val Colvera di Jof	
3	ZSC	IT3310003	Monte Chiaurlec e Forra del Torrente Cosa	
4	ZSC	IT3310004	Forra del Torrente Cellina	
5	ZSC	IT3310006	Foresta del Cansiglio	
6	ZSC	IT3320001	Gruppo del Monte Coglians	
7	ZSC	IT3320002	Monti Dimon e Paularo	
8	ZSC	IT3320003	Creta di Aip e Sella di Lanza	
9	ZSC	IT3320004	Monte Auernig e Monte Corona	
10	ZSC	IT3320005	Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto	
11	ZSC	IT3320006	Conca di Fusine	
12	ZSC	IT3320007	Monti Bivera e Clapsavon	
13	ZSC	IT3320008	Col Gentile	
14	ZSC	IT3320009	Zuc dal Bor	
15	ZSC	IT3320010	Jof di Montasio e Jof Fuart	
16	ZSC	IT3320012	Prealpi Giulie Settentrionali	
17	ZSC	IT3320011	Monti Verzegnis e Valcalda	
18	ZSC	IT3320013	Lago Minisini e Rivoli Bianchi	
19	ZSC	IT3320014	Lorrente Lerada	
20	ZSC	IT3320015	Valle del Medio Tagliamento	
21	ZSC	IT3320016	Forra del Cornappo	
22	ZSC	IT3320017	Rio Bianco di Taipana e Gran Monte	
23	ZSC	IT3320018	Forra del Pradolino e Monte Mia	
24	ZSC	IT3320019	Monte Mataiur	

**ALLEGATO C - Elenco Zone speciali di Conservazione (ZCS) – Regione biogeografica continentale**  
(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera k)

REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE				
N.	ZSC	codice	denominazione	Piano di gestione (PdG) o Misure di conservazione specifiche (MSC) in vigore
14	ZSC	IT3320026	Risorgive dello Stella	Piano di gestione approvato con decreto del Presidente della Regione
16	ZSC	IT3320028	Palude Selvote	
19	ZSC	IT3320031	Paludi di Gonars	
30	ZSC	IT3330006	Val Cavanata e Banco Mula di Muggia	Piano di gestione approvato con decreto del Presidente della Regione
1	ZSC	IT3310005	Torbiera di Sequals	MSC approvate con deliberazione di Giunta regionale
2	ZSC	IT3310008	Magredi di Tauriano	
3	ZSC	IT3310009	Magredi del Cellina	
4	ZSC	IT3310010	Risorgive del Vinchiaruzzo	
5	ZSC	IT3310007	Greto del Tagliamento	
6	ZSC	IT3310011	Bosco Marzinis	
7	ZSC	IT3310012	Bosco Torrate	
8	ZSC	IT3320020	Lago di Ragogna	
9	ZSC	IT3320021	Torbiera di Casasola e Andreuzza	
10	ZSC	IT3320022	Quadri di Fagagna	
11	ZSC	IT3320023	Magredi di Campoformido	
12	ZSC	IT3320024	Magredi di Coz	
13	ZSC	IT3320025	Magredi di Firmano	
15	ZSC	IT3320027	Palude Moretto	
17	ZSC	IT3320029	Confluenza Fiumi Torre e Natisone	
18	ZSC	IT3320030	Bosco di Golena del Torreano	
20	ZSC	IT3320032	Paludi di Porpetto	
21	ZSC	IT3320033	Bosco Boscato	
22	ZSC	IT3320034	Boschi di Muzzana	
23	ZSC	IT3320035	Bosco Sacile	
24	ZSC	IT3320036	Anse del Fiume Stella	
25	ZSC	IT3320037	Laguna di Marano e Grado	
26	ZSC	IT3320038	Pineta di Lignano	
27	ZSC	IT3330001	Palude del Preval	
28	ZSC	IT3330002	Colle di Medea	
29	ZSC	IT3330005	Foce dell'Isonzo - Isola della Cona	
31	ZSC	IT3330007	Cavana di Monfalcone	
32	ZSC	IT3340006	Carso Triestino e Goriziano	



**ALLEGATO D - Elenco Zone Protezione speciale (ZPS)**

(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera l)

N.	ZPS	codice	denominazione	Misure di conservazione generali	
<b>REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA</b>					
1	ZPS	IT3310001	Dolomiti friulane		
2	ZPS	IT 3321001	Alpi carniche		
3	ZPS	IT 3321002	Alpi Giulie		
<b>REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALEI</b>					
4	ZPS	IT 3311001	Magredi di Pordenone		
5	ZPS	IT 3320037	Laguna di Marano e Grado		
6	ZPS	IT 3330005	Foce dell'Isonzo –Isola della Cona		
7	ZPS	IT 3330006	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia		
8	ZPS	IT 3341002	Aree carsiche della Venezia giulia		

**ALLEGATO E – Biotopi**

(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera p)

N:	NOME BIOTOPO	REGIONE BIOGEOGRAFICA		APPLICABILITÀ MISURA	
		ALPINA	CONTINENTALE	12.1.2	12.1.3
1	Magredi di San Quirino		X		SI
2	Palude di Fontana Abisso		X		SI
3	Palude di Fraghis		X		SI
4	Paludi del Corno		X		SI
5	Torbiera Scichizza	X		SI	SI
6	Torbiera di Sequals		X		SI
7	Torbiera di Casasola		X		SI
8	Prati di Col San Floreano		X		SI
9	Palude di Cima Corso	X		SI	SI
10	Torbiera di Pramollo	X		SI	SI
11	Torbiera di Lazzacco		X		SI
12	Risorgive di Flambro		X		SI
13	Torbiera di Curiadi	X		SI	SI
14	Risorgive di Zarnicco		X		SI
15	Palude del fiume Cavana		X		SI
16	Risorgive di Virco		X		SI
17	Prati umidi dei Quadris		X		SI
18	Prati della Piana di Bertrando		X		SI
19	Torbiera di Groi		X		SI
20	Torbiera di Borgo Pegoraro		X		SI
21	Laghetti delle Noghère		X		
22	Risorgive di Schiavetti		X		SI
23	Torbiera Selvote		X		SI
24	Torbiera Cichinot		X		SI
25	Prati del Lavia		X		SI
26	Rio dell'Acqua caduta		X		SI
27	Selvuccis e Prat dal Top		X		SI
28	Risorgive di Codroipo		X		SI
29	Roggia Ribosa di Bertolo e Lonca		X		SI
30	Magredi di San Canciano		X		SI
31	Antico cimitero ebraico		X		SI
32	Sorgenti del Rio Vignella		X		SI
33	Prati della Congrua		X		SI



**ALLEGATO F – Criteri di selezione delle domande**

(Riferito all'articolo 14, comma 1)

**CRITERI DI SELEZIONE**

I criteri di selezione sono definiti in funzione della tipologia di area protetta in cui ricadono le superfici oggetto di intervento.

Ai criteri previsti nel PSR per gli interventi 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 sono assegnati dei coefficienti moltiplicatori.

Alle superfici oggetto di impegno sono quindi applicati i coefficienti relativi alla zona in cui ricadono. Qualora la superficie ricada contemporaneamente in più aree, si applica il coefficiente maggiore.

All'intervento 12.1.1 si assegnano i seguenti coefficienti:

- unità prative localizzate all'interno della rete Natura 2000 (ZPS e ZSC): 1,1
- unità prative localizzate all'interno di biotopi di cui alla legge regionale n. 42/1996: 1,0
- unità prative vincolate ai sensi della legge regionale 9/2005: 0,9

All'intervento 12.1.2 si assegnano i seguenti coefficienti:

- unità prative localizzate all'interno della rete Natura 2000 (ZPS e ZSC): 1,1
- unità prative localizzate all'interno di biotopi di cui alla legge regionale n. 42/1996: 1,0

All'intervento 12.1.3 si assegnano i seguenti coefficienti:

- seminativi che ricadono contestualmente all'interno dei siti Natura 2000 SIC Risorgive dello Stella, SIC palude Selvote, SIC Palude di Gonars e contemporaneamente nei biotopi: 1,2
- seminativi che ricadono all'interno dei siti Natura 2000 ZSC Risorgive dello Stella, ZSC palude Selvote, ZSC Palude di Gonars: 1,1
- seminativi che ricadono in biotopi di cui all'articolo 4 legge regionale n. 42/1996: 1,0

Per l'intervento 12.1.4 non sono previsti criteri di selezione.

Per ogni azienda richiedente l'aiuto, è calcolato un indice che deriva dal rapporto tra la somma delle superfici risultanti dall'applicazione dei coefficienti e il totale della superficie aziendale ricadente nelle zone protette.

Al valore più alto calcolato è assegnato il valore 100, gli altri punteggi sono calcolati in proporzione.

A parità di punteggio, prevale il valore più alto risultante dal rapporto tra la superficie ricadente in zone protette e la superficie totale aziendale.

**ALLEGATO G – Modalità di concimazione ammesse**

(Riferito all'articolo 19, comma 1, lettera f)

MODALITA' DI CONCIMAZIONE AMMESSE DEI PRATI STABILI NATURALI	
Prati asciutti	Prati umidi
<u>cod habitat</u> 5130; 62A0; 6410; 6420; 6430; 6510	<u>cod habitat</u> 7210 e 7230
divieto di utilizzo di liquami e deiezioni allevamento avicolo con e senza lettiera	divieto di concimazione sia in forma minerale che organica
azoto <u>max</u> 20 Kg/ha*anno	
anidride fosforica <u>max</u> 30 Kg/ha*anno	
ossido di potassio <u>max</u> 30 Kg/ha*anno	

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI